

CREDITO DI FIRMA: FIDEJUSSIONE**SEZ. I INFORMAZIONI SULLA BANCA**

BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in V.le Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 Fax 079 221739

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901

Capitale Sociale €57.775.760,13 i.v. - Riserve e fondi di riserva €139.342.024,31

Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

- Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
- Aderente al Consorzio PattiChiari
- Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario –Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie– ADR

Sito internet [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) indirizzo e-mail direzionegenerale@bancasassari.it

SEZ. II CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICIStruttura e funzione economica

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

SEZ. III CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposta di bollo applicata , se dovuta, nella misura vigente.

Commissione per ogni informativa <i>periodica</i>	(causale 303)	€ 1,06
Commissione per <i>altre comunicazioni</i> relativa alla trasparenza bancaria	(causale 304)	€ 1,06
Commissione per ogni comunicazione relativa a <i>modifiche del contratto</i>	(causale 302)	€ 1,06

Commissione massima
(oltre all'eventuale rimborso delle spese vive: per la carta da bollo, autentica notarile, spese di spedizione, eccetera) 3,50% su base annua (365 giorni) con un minimo applicato di €61,97.

Nel caso di garanzia di durata inferiore all'anno la commissione verrà conteggiata in ragione del numero di giorni di effettiva validità della stessa, fermo restando il minimo applicato di €61,97.

- Periodicità di addebito	annuale
- Periodo minimo di percezione	mensile
- Diritti di urgenza e/o stesura testo (in caso di consegna del documento entro il giorno stesso dalla richiesta e/o stesura del testo non prodotto dal cliente)	€ 50,00
- Diritti di rifacimento testo (in caso di ricompilazione del testo per cause non imputabili alla banca)	€ 50,00
- Recupero spese per rilascio informativa precontrattuale	€ 10,00

SEZ. IV CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il Cliente per conto del quale la Banca rilascia una fideiussione a favore di terzi, è obbligato, con vincolo solidale ed indivisibile, anche per gli eredi ed aventi causa, a rimborsare subito alla Banca, a semplice richiesta, tutte le somme che a qualsiasi titolo e ragione la Banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione; a tal fine il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare le somme suddette sul suo conto corrente presso la Banca medesima.

Indipendentemente dall'utilizzo che il terzo beneficiario riterrà di fare della garanzia, ed anche fuori dai casi in cui la legge prevede il rilievo del fidejussore (art. 1953 c.c.), il cliente si obbliga a costituire, a seguito di semplice richiesta della Banca, in qualunque momento di validità della garanzia, l'immediata copertura degli importi garantiti, in tutto e in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Banca, mediante deposito presso la Banca stessa di somme o di titoli di gradimento della Banca, o mediante addebito nel conto corrente del Cliente, oppure mediante prestazione di altra idonea garanzia.

Le somme o i titoli depositati resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Banca, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della garanzia ed in ogni caso fino a quando la Banca non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. In alternativa il cliente si obbliga ad ottenere, entro il termine indicato dalla Banca, la liberazione della garanzia.

A copertura di qualunque credito della Banca nei confronti del Cliente in dipendenza della prestata garanzia, la Banca è investita di diritto di ritenzione su tutte le somme, i titoli ed i valori del cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o a lei pervengano successivamente.

Fideiussione a prima richiesta

Nel caso in cui la garanzia comporti un impegno della Banca a pagare "a prima richiesta" e/o "ogni eccezione rimossa", la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia, tutte le somme che il terzo richiederà quale adempimento dell'obbligazione garantita, e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale.

Tale pagamento, anche in più soluzioni, sarà quindi dalla Banca eseguito senza alcuna responsabilità circa l'esistenza, la validità e l'esigibilità del credito garantito al momento del pagamento ed inoltre senza obbligo per la Banca di dare al Cliente avviso o denuncia del pagamento medesimo, formalità da cui la Banca viene espressamente esonerata.

Garanzia autonoma

Nel caso in cui la Banca assuma un impegno irrevocabile di pagamento a titolo di "garanzia autonoma", il Cliente si dichiara consapevole che la garanzia rilasciata dalla Banca non dà luogo ad una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce per la Banca in impegno diretto, autonomo e irrevocabile, che la obbliga ad effettuare il pagamento a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e, in particolare, quelle fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario.

La Banca, quindi, provvederà al pagamento che dovesse esserle richiesto senza darne preavviso al cliente, restando a carico del medesimo, dopo avere a semplice richiesta rimborsato la Banca, di agire nei confronti del terzo per l'eventuale ripetizione di quanto fosse stato pagato.

Il Cliente si dichiara parimenti consapevole ed accetta che il pagamento richiesto alla Banca non potrà essere impedito o ritardato da qualsiasi opposizione fatta alla Banca dal cliente stesso o da terzi, in qualsiasi forma, anche giudiziale, fermo restando il diritto della Banca di ripetere dal cliente quanto pagato al beneficiario.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Legge applicabile e Foro competente

I rapporti tra le parti sono regolati, salvo specifiche pattuizioni, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra le parti, in dipendenza del presente contratto, e di ogni altro rapporto di qualunque natura ad esso collegato, la competenza territoriale spetterà, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca, ovvero una qualsiasi dipendenza della Banca, esistente al momento in cui il contratto è stato stipulato.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2 cod. civ., il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l'Ombudsman Giurì Bancario, presso il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, al fine di dirimere l'eventuale controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell'Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente libero di investire della controversia l'Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

SEZ. V LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Avallo

Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.

Fideiussione

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.